

REGOLAMENTO (CE) N. 1624/97 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1997

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che la decisione relativa alla classificazione di valige e simili contenitori, fabbricati con materiale stratificato (ad esempio, tessuto rivestito esclusivamente sulla superficie esterna di materia sintetica), nelle sottovoci della voce 4202 della nomenclatura combinata può rivelarsi difficile e nell'interesse dell'applicazione uniforme della nomenclatura combinata è opportuno stabilire una delimitazione tra le sottovoci in oggetto;

considerando che a tal fine deve essere inserita una nota supplementare nel capitolo 42 della nomenclatura combinata e che l'ultima formulazione valida dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 viene pertanto opportunamente modificata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 42 della nomenclatura combinata, allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quale figura nel regolamento (CE) n. 1624/97, viene inserita la seguente nota supplementare:

1. Si intende per "superficie esterna" ai sensi della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo stato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. .⁽²⁾ GU n. L 170 del 28. 6. 1997, pag. 11.